Sentenza della Corte dell'8 febbraio 1968 ¹

Massime

1. Atti di un'istituzione — Decisioni dell'Alta Autorità — Motivazione — Indagini preparatorie — Obiezioni non pertinenti — Incertezze causate dal ricorrente

(Trattato C.E.C.A., articolo 15)

- Tassazione Valutazione d'ufficio Poteri dell'Alta Autorità (Decisione dell'Alta Autorità n. 13-58 del 24 luglio 1958, articolo 2; decisione dell'Alta Autorità n. 16-58 del 18 luglio 1958, articolo 15)
- Vedi la massima n. 1 della sentenza 38-64, Raccolta XI-1965, pag. 256 e vedi la massima n. 2 della sentenza 2-56, Raccolta III-1957, pag. 13.

L'Alta Autorità non è tenuta a rendere noti tutti gli elementi delle sue indagini preparatorie né a pronunziarsi sulle obiezioni non pertinenti. Il ricorrente non può invocare, a proprio vantaggio, le incertezze dell'azione dell'Alta Autorità provocate dal proprio comportamento.

2. Scopo dell'articolo 2 della decisione dell'Alta Autorità

n. 13-58 come pure dell'articolo 15 della decisione dell'Alta Autorità, n. 16-58 è di consentire all'Alta Autorità, sia in mancanza di qualsiasi dichiarazione, sia in caso di dichiarazioni incomplete o inadeguatamente documentate, di sopperire, con tutti i mezzi idonei, alla mancanza di dichiarazioni o alle lacune o inesattezze delle dichiarazioni fatte dalle imprese.

I poteri spettanti all'Alta Autorità in caso di rettifica delle dichiarazioni non sono distinti da quelli ch'essa esercita in caso di mancanza di qualsiasi dichiarazione.

Nella causa 3-67

FONDERIE ACCIAIERIE GIOVANNI MANDELLI, società in nome collettivo con sede in Torino, in persona del suo amministratore, rag. Walter Mandelli, con l'avvocato Mario Giuliano, del Foro di Milano,

^{1 —} Lingua processuale: l'italia no.

SENTENZA DELLA CORTE DELL'8 FEBBRAIO 1968

e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avvocato Ernest Arendt, 6, rue Willy Goergen,

ricorrente,

contro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

che sostituisce l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio in applicazione dell'articolo 9 del trattato 8 aprile 1965 che istituisce un unico Consiglio ed una Commissione unica delle Comunità europee,

rappresentata dal suo consulente giuridico, avvocato Italo Telchini, in qualità di agente,

assistito dall'avvocato Giuseppe Sperduti, del Foro di Roma, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso i suoi uffici, 2, place de Metz,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento delle due decisioni individuali adottate dall'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio il 7 dicembre 1966, una delle quali fissa il tonnellaggio di rottame d'acquisto consumato dalla ricorrente tra il 1º febbraio 1957 e il 30 novembre 1958, mentre la seconda contiene l'ingiunzione di pagare Lire 137 910 340 a titolo di contributi perequativi,

LA CORTE.

composta dai signori:

R. Lecourt, presidente,

A. M. Donner e W. Strauß, presidenti di Sezione,

A. Trabucchi e P. Pescatore (relatore), giudici,

avvocato generale : K. Roemer, cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :

La Commissione espone che la società Mandelli è un'impresa mista, cioè produce contemporaneamente getti e lingotti d'acciaio, ed è soggetta al trattato C.E.C.A., e quindi alla perequazione del rottame, solo per quest'ultima produzione.

La ricorrente ha regolarmente trasmesso all'Alta Autorità le dichiarazioni del consumo di rottame soggetto a perequazione; per il periodo preso in considerazione dalle decisioni impugnate, le dichiarazioni indicavano l'acquisto di 10 702 t di rottame.

Per incarico dell'Alta Autorità, la Società anonima fiduciaria svizzera effettuava una prima verifica presso gli stabilimenti della Mandelli dal 16 al 25 gennaio 1961. La Commissione sostiene che i documenti atti a consentire un regolare controllo non poterono essere esaminati perché la ricorrente non li aveva conservati; l'Alta Autorità avrebbe avuto inoltre motivo di ritenere che delle vendite di lingotti d'acciaio erano state effettuate senza fatturazione.

Il 16 aprile 1962, su richiesta formale dell'Alta Autorità, la Mandelli esibiva le fatture relative al consumo di energia elettrica; il 24 settembre 1962 i rappresentanti della Mandelli e dell'Alta Autorità s'incontravano a Lussemburgo e si procedeva a nuove verifiche negli stabilimenti della ricorrente, eseguite dall'Istituto fiduciario italiano (Fidital) dall'11 al 14 dicembre 1962 e dall'8 al 18 gennaio 1963.

D'accordo con la ricorrente, l'ing. Studer effettuava una perizia in loco il 6 ottobre 1964; la relazione del perito veniva comunicata alla ricorrente il 26 marzo 1965 e questa presentava le sue osservazioni all'Alta Autorità con lettere 9 giugno e 21 settembre 1965 e 29 gennaio 1966.

In vista dei dati raccolti dal perito e di taluni rilievi dell'impresa circa la perizia, l'Alta Autorità riteneva necessario modificare le dichiarazioni della Mandelli e procedere d'ufficio all'accertamento del consumo di rottame soggetto a perequazione.

Con decisione 7 dicembre 1966, che tiene conto del periodo effettivo di produzione dell'impresa, dei periodi di attività dei forni, della durata delle colate, del tempo d'esercizio dei forni, del numero delle cariche e della capacità dei forni, l'Alta Autorità determinava in primo luogo la produzione totale di acciaio grezzo dell'impresa, e quindi, mediante detrazione della quantità d'acciaio impiegata per i getti, la produzione d'acciaio per lingotti; in secondo luogo, basandosi sul rapporto tra produzione d'acciaio per lingotti e produzione di acciaio grezzo, rapporto calcolato in relazione alle infornate, alle perdite in forno, alle cadute nell'acciaieria ed a taluni supplementi di rottame, otteneva la produzione di lingotti e quindi il consumo di rottame imponibile.

Per il periodo 1º febbraio 1957-30 novembre 1958, il quantitativo veniva determinato in 24 026 t, cifra che si sostituiva al risultato di un primo conteggio dell'Alta Autorità al 31 dicembre 1965, trasmesso all'impresa con lettera 23 dicembre 1965.

Con una seconda decisione 7 dicembre 1966, l'Alta Autorità fissava quindi in lire 137 910 340 il debito della ricorrente per contributi di perequazione.

Entrambe le decisioni venivano notificate all'interessata con raccomandata r.r. del 15 dicembre, pervenuta a destinazione

il 20 dicembre 1966.

II — Le conclusioni delle parti

La ricorrente conclude che piaccia alla Corte

« — dichiarare il ricorso ricevibile e fondato e conseguentemente

 annullare la decisione individuale adottata dall'Alta Autorità nei confronti della ricorrente il 7 dicembre 1966, relativa alla fissazione del tonnellaggio di rottame imponibile di contributi;

 annullare la decisione individuale adottata dall'Alta Autorità nei confronti della ricorrente il 7 dicembre 1966, relativamente all'importo da versare a favore dei meccanismi di perequazione;

- in via istruttoria, e se del caso, voler disporre per :

a) Una perizia, incaricandone uno o più esperti di reputazione internazionale nel settore della fonderia, al fine di stabilire quale possa essere stato l'acquisto e il consumo di rottame imponibile, nel periodo considerato, dell'impresa ricorrente, tenute presenti le sue caratteristiche, la fase di rodaggio tecnologico in cui essa versava nello stesso periodo ed ogni altro elemento rilevante, anche relativo allo sviluppo storico dell'impresa;

ovvero alternativamente o congiuntamente, per :

- b) Un accesso sul luogo onde meglio e con maggiore immediatezza poter constatare i dati tecnici e la realtà delle situazioni che vengono prospettate nel presente giudizio;
- condannare la convenuta alle spese. »

La convenuta chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la ricorrente alle spese del giudizio.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

Le due decisioni impugnate sono strettamente collegate, giacché quella che determina l'imponibile è presupposto della seconda, che fissa l'ammontare del debito; la controversia verte soltanto sulla prima.

La ricorrente ha dedotto essenzialmente due mezzi : violazione di forme sostanziali e violazione del trattato o delle norme

relative alla sua applicazione.

I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti si possono così riassumere:

1. Violazione di forme sostanziali

La *ricorrente* assume che la motivazione della decisione con cui viene determinato l'imponibile è insufficiente, priva di pertinenza e contraddittoria.

Innanzitutto, da quanto risulterebbe dalla stessa decisione impugnata, né i controlli effettuati dall'Alta Autorità nel gennaio 1961, nel dicembre 1962 e nel gennaio 1963, né la produzione di fatture relative al consumo di energia elettrica avrebbero consentito all'Alta Autorità di provare l'inesattezza delle dichiarazioni dell'impresa; al contrario, per giustificare la perizia del 6 ottobre 1964 su cui si fonda precipuamente l'accertamento del rottame imponibile, la decisione impugnata si richiama ad « alcune contraddizioni e divergenze sui dati da prendere in considerazione » ed a « varie difficoltà di ordine tecnico, in particolare il fatto che l'impresa produceva contemporaneamente, negli stessi forni, prodotti imponibili e prodotti esonerati ».

La ricorrente rileva inoltre che la decisione impugnata, pur ammettendo che « gli elementi forniti dall'impresa (in merito alla perizia) sono tali da far modificare alcuni dati specifici dei calcoli in precedenza comunicati dai servizi dell'Alta Autorità », si limita in proposito a dichiarare che si tiene conto delle obiezioni della Mandelli « per quanto esse appaiono fondate ed accettabili, e cioè... »; la decisione impugnata non indica quindi quali obiezioni siano state disattese dall'Alta Autorità e soprattutto non motiva

il loro rigetto.

I vari dati considerati dal perito sono strettamente connessi; la ricorrente sostiene quindi che, dal momento che l'Alta Autorità ammette la pertinenza di talune obiezioni, l'intera perizia viene ad essere privata di fondamento; la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata, quindi sarebbe impossibile ricostruire l'iter logico seguito dall'Alta Autorità nell'accertare l'imponibile in base al quale si è intimato il pagamento.

In terzo luogo, la ricorrente, basandosi su una relazione del prof. Régé, deduce che la perizia Studer e, quindi, la decisione impugnata non tengono conto

- degli elementi tecnici, specie degli impianti, dei sistemi di lavorazione, dei metodi di lavoro e di messa al mille applicati dall'impresa, che sarebbe solo una fonderia, prendendo in considerazione unicamente dei dati teorici (ore di lavoro e capacità dei forni);
- della fase di rodaggio tecnologico in cui la ricorrente era venuta a trovarsi nel periodo in questione;
- delle cadute.

In ultimo luogo, la ricorrente rileva che l'Alta Autorità le ha inviato, l'8 aprile 1963, un conteggio secondo il quale, per il periodo cui la decisione impugnata si riferisce, i suoi contributi sarebbero ammontati a circa 8 milioni di Lire.

L'enorme differenza — circa 130 milioni di lire — fra detto importo e quello messo a suo carico dalle decisioni impugnate nella presente causa non sarebbe in alcun modo giustificata né motivata.

La convenuta rileva innanzitutto che la Mandelli non ha tenuto una contabilità regolare nel periodo in questione; le verifiche sono state complicate dalla necessità di distinguere tra consumo di rottame imponibile e consumo di rottame esente da perequazione. Il primo controllo, benché frammentario per la mancanza di diversi documenti essenziali, ha rivelato che i consumi dichiarati erano inferiori a quelli effettivi; infine, essa si è considerata in diritto di ritenere che dei lingotti erano stati venduti senza fattura (il che sarebbe stato ammesso dalla Mandelli per i getti).

Tenuto conto di tutti questi elementi, l'Alta Autorità poteva ben ricorrere all'accertamento induttivo in base ai dati forniti dall'impresa, per quanto controllabili e comprovati da documenti.

Proprio al fine di controllare la sussistenza e l'incidenza delle particolarità tecniche del procedimento di fabbricazione invocate dalla ricorrente, l'Alta autorità avrebbe proposto di procedere a perizia. Il perito non era un arbitro; il fatto che l'Alta Autorità non abbia passivamente accettato i risultati dei suoi controlli dimostra ancora una volta la sua ponderazione e la sua buona volontà.

L'Alta Autorità non è tenuta a confutare tutte le obiezioni della ricorrente; basta che la decisione impugnata manifesti chiaramente — come avviene nella fattispecie — l'iter logico seguito dall'istituzione per giungere al dispositivo.

Quanto alla censura di aver fondato la decisione solo su dati teorici, la convenuta oppone che lo stesso testo della decisione impugnata prova il contrario. D'altro canto, il perito non avrebbe avuto l'obbligo di tener conto di tutte le particolarità tecniche dell'impresa; gli era sufficiente raccogliere gli elementi atti a consentire il calcolo della produzione d'acciaio liquido.

Per quanto riguarda la censura di non aver tenuto conto del periodo di rodaggio, la convenuta ribatte che, almeno dal 1954, l'impresa produce getti e lingotti d'acciaio e il terzo forno dello stabilimento è entrato in funzione nell'ottobre 1956.

La convenuta assume poi che le cadute dei getti d'acciaio non hanno alcuna incidenza sulla determinazione dell'imponibile di rottame. La fonderia esula dalla giurisdizione dell'Alta Autorità; per calcolare l'imponibile di rottame, la produzione di acciaio liquido per getti dev'essere quindi detratta dalla produzione totale di acciaio liquido.

La convenuta contesta formalmente i dati contenuti nella relazione del prof. Régé.

Per quanto riguarda la sproporzione tra il conteggio dell'8 aprile 1963 e gli importi attualmente richiesti alla ricorrente, la convenuta rileva (a prescindere dalla questione degli interessi) che il conteggio del 1963, in primo luogo, aveva il solo scopo d'informare la ricorrente, come tutte le altre imprese, della sua situazione (provvisoria) nei confronti del consorzio di perequazione, in seguito alla nuova determinazione dei prezzi e delle aliquote di perequazione effettuata con la decisione generale 7-63 del 3 aprile 1963, e, in secondo luogo, era stato compilato unicamente in base alle dichiarazioni dell'impresa, rivelatesi in seguito inesatte.

In conclusione, la convenuta sostiene che la decisione impugnata ha una motivazione coerente dalla quale risultano in modo chiaro e pertinente gli elementi su cui è basato il calcolo dei contributi della ricorrente, come pure l'ordine logico delle operazioni essenziali.

2. Violazione del trattato o delle norme relative alla sua applicazione

La ricorrente assume che nella fattispecie l'Alta Autorità non poteva procedere a valutazione d'ufficio; tale metodo, a norma dell'articolo 2, 1º comma, della decisione generale 13-58 (e dell'articolo 15 della decisione generale 16-58) sarebbe legittimo solo se l'impresa non ha effettuato dichiarazioni. L'Alta Autorità ha indubbiamente facoltà di modificare d'ufficio le dichiarazioni prive di adeguata giustificazione, ma non può farlo mediante stima.

La ricorrente osserva ancora che i risultati delle ispezioni del dicembre 1962 e del gennaio 1963 non le sono stati comunicati dall'Alta Autorità. Anche se in materia non vi sono norme specifiche, la ricorrente sostiene che il sistema seguito dall'Alta Autorità non è conforme alla prassi abituale e rappresenta una violazione del principio di non discriminazione.

La ricorrente deduce inoltre che contrasta con detto principio il fatto che l'Alta Autorità non abbia tenuto conto delle particolarità della sua produzione ed abbia quindi usato lo stesso metro per valutare attività di produzione non comparabili.

La convenuta si oppone all'interpretazione delle decisioni generali fatta dalla ricorrente. La motivazione della decisione 13-58 lascerebbe intendere che l'Alta Autorità può procedere d'ufficio, mediante accertamento induttivo, anche alla rettifica delle dichiarazioni inesatte o delle dichiarazioni non debitamente comprovate. Negarle tale facoltà costituirebbe una discriminazione nei confronti delle imprese che, contrariamente alla ricorrente, tengono una contabilità regolare.

La convenuta fa rilevare poi che la stessa ricorrente si è

dichiarata d'accordo circa la perizia, la quale aveva l'unico scopo di valutare il suo consumo di rottame.

Sul secondo punto, la convenuta ribatte che l'Alta Autorità non è affatto obbligata a notificare ufficialmente i risultati dei controlli effettuati per suo conto. Nella fattispecie, la ricorrente sarebbe stata comunque informata della difformità tra dichiarazioni e risultati dell'ispezione e per questo motivo essa avrebbe ammesso l'opportunità della perizia.

Infine, la convenuta sostiene di aver tenuto conto delle caratteristiche dell'impresa nella misura necessaria per deter-

minare il suo imponibile di rottame.

IV — Il procedimento

La fase scritta si è svolta ritualmente.

La Corte, su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, ha deciso che non era il caso di procedere ad istruttoria.

La convenuta, invitata a produrre determinati documenti,

ha ottemperato alla richiesta nel termine impartitole.

Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 5 dicembre 1967, nel corso della quale hanno risposto a varie domande loro rivolte dal giudice relatore.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni al-

l'udienza del 18 gennaio 1968.

IN DIRITTO

Il ricorso riguarda due decisioni dell'Alta Autorità, in data 7 dicembre 1966, la prima delle quali fissa l'imponibile di rottame della ricorrente per il periodo 1º febbraio 1957-30 novembre 1958, mentre la seconda stabilisce i contributi dovuti dalla ricorrente al consorzio di perequazione in base a detto imponibile. È sufficiente che la Corte esamini la prima di dette decisioni, relativa all'imponibile di rottame.

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata, in primo luogo da violazione di forme essenziali, concretantesi nella mancanza o insufficienza della motivazione, e in secondo luogo da violazione del trattato o delle norme relative alla sua applicazione, per quanto riguarda il metodo di valutazione seguito

dall'Alta Autorità.

 La motivazione della decisione che ha fissato l'imponibile

La ricorrente sostiene che la motivazione della decisione impugnata è insufficiente, non coerente e non pertinente. In

particolare, essa pone in rilievo la grande differenza tra determinate valutazioni preliminari e la decisione finale e fa inoltre carico all'Alta Autorità di non averle comunicato i risultati di talune delle modifiche effettuate e di non essersi espressamente pronunziata su tutte le obiezioni che essa aveva formulato nel corso delle verifiche, il che, tenuto conto della prassi seguita dall'Alta Autorità nei confronti di altre imprese, costituirebbe un trattamento discriminatorio.

- a) La motivazione di una decisione si deve ritenere adeguata qualora consenta, agli interessati di conoscere le considerazioni essenziali di fatto e di diritto sulle quali l'Alta Autorità si è fondata, e alla Corte di esercitare il controllo giurisdizionale affidatole dal trattato. L'Alta Autorità ha dichiarato in modo espresso e coerente i motivi della sua decisione, per quanto riguarda sia il ricorso alla valutazione d'ufficio, sia il metodo seguito, sia infine i dati di cui si è tenuto conto nell'applicare il metodo stesso. Questi elementi appaiono sufficienti a consentire, alla ricorrente di comprendere la portata della decisione adottata nei suoi confronti e provvedere alla difesa dei suoi interessi, ed alla Corte di esercitare il suo controllo.
- b) Le divergenze rilevate tra le informazioni provvisorie, comunicate alla ricorrente nel corso della fase precontenziosa, e la decisione del 7 dicembre 1966 non pregiudicano la validità della decisione stessa, di per sé fondata. La ricorrente non può far valere a suo profitto dette divergenze, dovute principalmente alla lacunosità ed all'incertezza dei dati da essa forniti. L'Alta Autorità non era affatto tenuta a comunicare alla ricorrente tutti gli elementi delle sue indagini preliminari, dato che il solo obbligo impostole dal trattato è quello di motivare adeguatamente la decisione adottata.

Per quanto riguarda le censure elevate circa i risultati delle verifiche effettuate dall'Alta Autorità, la motivazione della decisione impugnata è sufficientemente esplicita per consentire alla ricorrente di sapere in quale misura si sia tenuto conto dei suoi rilievi. L'Alta Autorità non era per contro tenuta a pronunziarsi sui rilievi non pertinenti per quanto riguarda il metodo di valutazione seguito, quali in particolare quelli relativi al funzionamento della fonderia.

Il modo di procedere dell'Alta Autorità era giustificato dalla situazione creata dalla stessa ricorrente, mentre qualsiasi altro trattamento avrebbe potuto implicare una discriminazione nei confronti delle imprese che hanno esattamente dichiarato il loro consumo di rottame, assumendo così in pieno l'onere dei contributi al sistema di perequazione istituito dall'Alta Autorità.

Il motivo relativo all'insufficienza, incoerenza e non pertinenza della motivazione va quindi disatteso.

2. Il metodo di valutazione seguito dall'Alta Autorità

a) La ricorrente sostiene che, a norma delle decisioni generali 13-58 e 16-58, la valutazione d'ufficio dell'imponibile di rottame è ammessa soltanto qualora manchi qualsiasi dichiarazione dell'impresa. L'Alta Autorità non avrebbe quindi il potere di valersene nel caso in cui intenda rettificare d'ufficio le dichiarazioni stesse. Infine, l'Alta Autorità non avrebbe tenuto conto di determinati elementi di valutazione riguardanti più particolarmente il reparto fonderia dell'impresa, determinando con ciò una discriminazione a danno della ricorrente.

A norma dell'articolo 2 della decisione 13-58, in data 24 luglio 1958, e dell'articolo 15 della decisione 16-58, dello stesso giorno, prorogata con decisione 18-58 del 15 ottobre 1958, l'Alta Autorità, qualora le imprese omettano di dichiarare gli elementi atti a consentire il calcolo dei contributi di perequazione, può procedere mediante valutazione d'ufficio. A norma delle stesse disposizioni, l'Alta Autorità può del pari rettificare d'ufficio le dichiarazioni a sostegno delle quali non possa essere prodotta un'adeguata documentazione. Scopo di queste disposizioni è di consentire all'Alta Autorità, sia in mancanza di qualsiasi dichiarazione, sia in caso di dichiarazioni incomplete o inadeguatamente documentate, di sopperire, con tutti i mezzi idonei, alla mancanza di dichiarazioni o alle lacune o inesattezze delle dichiarazioni fatte dalle imprese.

I poteri spettanti all'Alta Autorità in caso di rettifica delle dichiarazioni non sono distinti da quelli ch'essa esercita in caso di mancanza di qualsiasi dichiarazione. Nel corso delle ripetute verifiche da essa ordinate, l'Alta Autorità ha accertato che la ricorrente non è stata in grado di esibire i documenti, contabili o di altro genere, che avrebbero normalmente consentito di determinare o controllare l'imponibile di rottame. L'Alta Autorità

poteva quindi procedere alla valutazione d'ufficio.

Il metodo di valutazione applicato nella fattispecie — metodo basato sulla valutazione della capacità e dei tempi di esercizio dei forni, allo scopo di calcolare la produzione complessiva d'acciaio dell'impresa e stabilire quindi, previa deduzione del consumo della fonderia, la produzione d'acciaio per lingotti — era atto a condurre ad una ragionevole valutazione dell'imponibile di rottame. I risultati ottenuti dall'Alta Autorità coincidono del resto in gran parte coi dati forniti dalla ricorrente nel corso della fase precontenziosa. Il rischio di un'eventuale differenza tra i risultati ottenuti col metodo seguito dall'Alta Autorità ed il consumo reale va sopportato dall'impresa la quale, col proprio comportamento, ha obbligato l'Alta Autorità a procedere mediante valutazione.

Per quanto riguarda in particolare la censura di discrimi-

nazione, l'Alta Autorità doveva valutare la produzione della fonderia al solo scopo di stabilire le quantità d'acciaio per produrre le quali era stato consumato del rottame esente da contributi. Posto che dette quantità sono state determinate in base alle dichiarazioni fatte dall'impresa all'Alta Autorità, qualsiasi ulteriore valutazione dell'attività della fonderia diveniva superflua. La censura di discriminazione è quindi completamente infondata.

b) Tutti i dati fondamentali su cui si basa la decisione dell'Alta Autorità, in forza del procedimento di valutazione applicato, sono stati desunti — com'è detto espressamente nella stessa motivazione — dagli elementi forniti dalla ricorrente nel corso delle verifiche e, più precisamente, dai rilievi che essa ha formulato circa il controllo effettuato dall'ing. Studer per conto dell'Alta Autorità. Detti elementi hanno posto in evidenza l'inesattezza delle dichiarazioni iniziali di acquisto di rottame compilate dall'impresa. Nel valersi degli elementi forniti dalla ricorrente, l'Alta Autorità ha pure tenuto conto di vari fatti che potevano alleggerire il debito dell'impresa, al punto d'includervi delle quantità di rottame esente corrispondenti a vendite di getti effettuate senza fattura.

La ricorrente non ha fornito alcun elemento atto ad infirmare i dati da essa stessa indicati all'Alta Autorità nel corso delle verifiche, o a mettere in dubbio l'esattezza dei criteri tecnici adottati dall'Alta Autorità. In particolare, i chiarimenti ch'essa ha fornito circa il funzionamento della sua fonderia non possono prevalere sulle dichiarazioni di produzione d'acciaio per getti da essa anteriormente fatte all'Alta Autorità, salve restando le indicazioni da essa date in seguito circa le vendite senza fattura di getti d'acciaio. Le critiche dirette contro l'applicazione del metodo di valutazione seguito dall'Alta Autorità non possono pertanto essere accolte.

3. Sulle spese

A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il soccombente va condannato alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese del giudizio.

Letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le deduzioni orali delle parti, sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

visto il trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in ispecie gli articoli 4, 14, 15, 33, 47, 53, 80 e 92,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

- 1º Il ricorso è respinto.
- 2º La ricorrente è condannata alle spese del giudizio.

Così deciso a Lussemburgo, l'8 febbraio 1968.

Lecourt Donner Strauß
Trabucchi Pescatore

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, l'8 febbraio 1968.

Il cancelliere Il presidente
A. Van Houtte R. Lecourt

Conclusioni dell'avvocato generale Karl Roemer del 18 gennaio 1968 ¹

Indice

Introduzione (gli antefatti, le conclusioni delle parti)
Valutazione giuridica
1. Se la ricorrente sia soggetta alla perequazione
2. Se il consumo di rottame della ricorrente potesse essere stabilito mediante stima
3. Le singole critiche mosse al metodo di valutazione seguito dall'Alta Autorità per accertare il consumo di rottame
4. Difetto di motivazione
5. Errori nel procedimento
6. Circa il carattere definitivo di precedenti conteggi di perequazione 5
7. Conclusioni finali

^{1 -} Traduzione dal tedesco.